CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 19 del 22/10/2025

Verifica sugli incarichi esterni

In data odierna, alle ore 10,00 in presenza, presso il Centro Servizi di Mestre, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai signori:

dr Corrado Mancini
 Presidente;

dr Franco Saccardo Componente effettivo;

- dr Angiolino Finezzo Componente effettivo;

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, e che tutti i componenti confermano di aver ricevuto la documentazione giustificativa per l'espressione del parere richiesto, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio procede con la verifica degli incarichi esterni pagati nell'esercizio 2024, anche a seguito delle domande contenute nei questionari della Corte dei conti ai quali deve dare adeguata risposta. In sede di verifica del conto annuale il collegio evidenziava l'indicazione dell'importo di euro 1.141.731,55 come pagamento di corrispettivi a soggetti esterni all'amministrazione per incarichi professionali. Su richiesta veniva prodotto un elenco di n. 67 soggetti percipienti dal quale si è proceduto mediante estrazione casuale alla verifica di un campione di n. 10 percipienti. L'estrazione casuale è così risultata:

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 7PEWW del 02/10/2025 - 10/29/01

É stata effettuata reterizatione di 10 numeri da 1 a 67

Numeri estratti

5 6 17 18 30 36 38 50 53

56

Gli incarichi esaminati sono quelli affidati con le seguenti determine:

Determinazione N. 3790 / 2023, determinazione n. 146/2023, determinazione n. 303/2024, determinazione n. 1427/2023, determinazione n. 2016/2024, determinazione n. 200/2023, determinazione n. 327/2023, determinazione n. 1507/2023, determinazione n. 1190/2021, determinazione n. 858/2021, determinazione n. 3621/2019, determinazione n. 873/2022.

Dalle verifiche effettuate si riscontra quanto segue:

negli atti esaminati si riscontra una carenza motivazionale circa l'accertamento dell'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno.

Il collegio rammenta il principio generale secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, secondo il principio dell'"autosufficienza organizzativa".

Prima del conferimento dell'incarico, l'amministrazione deve avere accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, queste non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili all'interno dell'amministrazione. L'ente non può limitarsi a mere enunciazioni generali circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse in servizio, ma è tenuto a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dallo stesso, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente. Secondo la giurisprudenza contabile sono perciò da considerare illegittimi tutti i provvedimenti che nel decidere il conferimento di un incarico non rechino un siffatto corredo motivazionale, ciò vale sia per gli incarichi conferiti ai sensi del d.lgs 165/2001 che del codice dei contratti pubblici d.lgs 36/2023.

Sotto altro profilo si è riscontrato la non chiara identificazione della natura dell'incarico (professionale o servizi intellettuali) si ricorda che gli incarichi per prestazioni di servizi intellettuali sono assoggettati alle procedure di affidamento ai sensi del codice dei contratti d.lgs. n. 36/2023 per effetto del quale, ricorrendone i requisiti, è possibile l'affidamento diretto.

Invece nel caso di incarico professionale è applicabile il c. 6 dell'art. 7 del d.lgs 165/2001. In questo senso un requisito di legittimità è la procedura comparativa per la scelta del collaboratore, non è considerato legittimo nemmeno procedere all'affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti. La giurisprudenza contabile ha ritenuto che, in via eccezionale, si possa procedere ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Si rammenta inoltre, che gli incarichi di natura professionale devono essere muniti del parere dell'organo di controllo e se superiori ad una spesa di euro 5.000 devono essere inviati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Un'ulteriore raccomandazione è che il DUP, in particolare la sezione operativa, definisca le attività da svolgere e le relative risorse.

Il collegio suggerisce che tutti gli atti di affidamento di incarichi esterni siano oggetto di verifica successiva da parte dei controlli interni.

Il Collegio dei revisori		
dr Corrado Mancini	Presidente	
dr Franco Saccardo	Componente effettivo	
dr Angiolino Finesso	Componente effettivo	